

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via delle Porte Nuove, 18 50144

Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

NOME	COGNOME	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
MAURO	DAINELLI			
MARCO	CASINI			
ORIANO	PROSPERI			
CHIARA	GENSINI			
ANDREA	PAGLIAI			
ANDREA	BOLDRINI			
EMANUELE	MARINI			
LUIGI	BALDINI			
PAOLO	SOTTANI			
PAOLO	CARAMITTI			

DELIBERA N. 83

Firenze, 12/06/2024

OGGETTO: Convenzioni associazioni provinciali per servizi di vigilanza e gestione CdR

Rimborsi convenzioni associazioni provinciali per servizi di vigilanza e gestione CdR

Il Comitato dell'ATC 5 Firenze Sud

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 53 “Convenzioni” che riporta come gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possano stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f);

RILEVATO che il DPGR 36/R/2022 è intervenuto al fine di garantire una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili, l’ATC 5 in sede di bilancio previsionale ha destinato un fondo apposito a copertura dei rimborsi delle spese per i servizi resi;

VISTA la delibera n. 153/2023 dell'ATC 5 Firenze Sud "Convenzione fra Ambito Territoriale di Caccia n. 5 Firenze sud ed associazione provinciale al supporto di attività di vigilanza e gestione dei centri di sosta" ed in particolare l'art. 6 "Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute";

FERMA restando la condizione che l'attività di ciascuna GGVV e degli appartenenti all'Associazione non in possesso del riconoscimento di GGVV, è prestata a titolo volontario senza dar luogo ad alcuna retribuzione, L'ATC 5, per l'attività prestata dalle associazioni aderenti alla convenzione, indicherà annualmente uno specifico fondo destinato, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per organizzare e svolgere i servizi richiesti;

CONSIDERATO che per la liquidazione del rimborso, l'associazione dovrà presentare all'ATC una richiesta corredata dell'elenco dei servizi effettuati per ciascuna GGVV e per ciascun appartenente all'Associazione non in possesso del riconoscimento di GGVV di cui alla presente convenzione, entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO, pertanto, necessario indicare dei parametri agli importi da corrispondere per i servizi resi dai volontari, indicati dalle Associazioni Provinciali, in considerazione dell'esperienza maturata in questi mesi;

DELIBERA

Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 6 della convenzione tra ATC 5 e Associazioni Provinciali:

- di stabilire e riconoscere per ciascuna carcassa di cinghiale eviscerata i seguenti rimborsi:

- 1) nel caso di prestazione del servizio in orario diurno fissa il limite massimo e comunque non superiore € 20,00 a capo;
 - 2) nel caso di prestazione del servizio in orario notturno fissa il limite massimo e comunque non superiore € 30,00 a capo;
 - 3) nel caso di carcasse di peso inferiore ai 15 kg, nel caso di prestazione sia diurna che notturna fissa il limite massimo e comunque non superiore € 10,00 a capo.
- Di riconoscere quale servizio diurno quello svolto nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 21:59.

- di stabilire e riconoscere per ciascun servizio di vigilanza (quantificando in n. 3 ore, il tempo minimo di ogni servizio) e di eventuale controllo faunistico (catture/abbattimenti):

- 1) fissando il limite massimo e comunque non superiore ad € 10,00 l'importo da riconoscere per ogni servizio di vigilanza prestato;
- 2) fissando il limite massimo e comunque non superiore ad € 10,00 l'importo da riconoscere per ogni servizio di controllo al cinghiale prestato (anche in caso di mancato abbattimento). Nel caso in cui la GGVV prestasse anche servizio di eviscerazione, il rimborso previsto per il servizio di controllo si andrà ad aggiungere a quello previsto per l'eviscerazione;
- 3) fissando il limite massimo e comunque non superiore ad € 10,00 l'importo da riconoscere per ogni servizio di controllo faunistico alla volpe prestato;
- 4) fissando il limite massimo e comunque non superiore ad € 200,00 l'importo complessivo da riconoscere per ogni istituto pubblico per il quale la GGVV presta servizio di trappolaggio a corvidi e volpe;
- 5) fissando il limite massimo e comunque non superiore ad € 200,00 l'importo da riconoscere per ogni servizio di cattura piccola selvaggina;
- 6) fissando il limite massimo e comunque non superiore ad € 10,00 per ogni servizio, l'importo da riconoscere alla GGVV che presta servizio di trappolaggio al cinghiale, qualora avesse ricevuto a parziale rimborso delle spese, la carcassa. Nel caso in cui non avesse

ricevuto a parziale rimborso la carcassa le saranno riconosciuti sia l'importo del servizio che quello dell'eviscerazione;

Nel caso in cui la GGVV avesse aperto servizio contemporaneo a cinghiale e volpe, come da indicazioni dettate dalla Polizia della Città metropolitana, sarà considerato ai fini del conteggio solo un servizio.

- di stabilire e riconoscere per ciascun servizio di trasporto delle carcasse dai CdR al CdL, tramite furgone refrigerato dell'ATC 5, il seguente rimborso:

1) fissando nel limite massimo e comunque non superiore ad € 40,00 l'importo da riconoscere per ogni servizio di trasporto dal CdR al CdL.

Di riconoscere gli importi di cui sopra, solo ed esclusivamente agli operatori messi a disposizione ed indicati dalle Associazioni Provinciali di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con l'ATC 5.

F.to in originale

Il Presidente

Il Segretario